

ASNFD / WHITE PAPER

Accesso dei naturopati con diploma federale ai medicinali iniettabili di base ai sensi dell'articolo 52 OMéd

Proposta di un quadro pilota cantonale

Agosto 2026

Destinatari

Medici cantonali, Consigli di Stato, commissioni sanitarie dei parlamenti cantonali, Fedmedcom, SEFRI e Commissione parlamentare dell'educazione e della scienza

Base documentale

Documento di riferimento elaborato sulla base del quadro giuridico federale, delle competenze professionali riconosciute dalla Confederazione e dei documenti d'archivio del diploma federale OrTra MA

Nota sulla traduzione

Traduzione italiana del documento di proposta politica francese dell'agosto 2026. Le argomentazioni, valutazioni, citazioni e fonti seguenti riproducono la posizione del documento originale. Non sono state aggiornate né verificate indipendentemente nell'ambito della traduzione. Non si tratta di una traduzione ufficiale della legislazione. È mantenuta l'abbreviazione OMéd dell'originale.

Indice

Sintesi esecutiva

1. Introduzione e contesto
2. Il quadro giuridico federale
3. Competenze professionali: gli atti invasivi erano inclusi nel diploma federale
4. Documento d'archivio: l'autoemoterapia figurava nei requisiti dell'esame federale
5. Argomentazioni sulla sicurezza e sulla salute pubblica
6. Proposta: un modello pilota cantonale
7. Raccomandazioni
8. Conclusione

Allegati

Sintesi esecutiva

Il diploma federale di naturopata (NPT DF), riconosciuto in tutta la Svizzera dal 2015, attesta una formazione standardizzata di alto livello. L'articolo 52 dell'ordinanza sui medicinali (OMéd) prevede espressamente che i naturopati titolari di questo diploma possano ottenere un'autorizzazione cantonale per utilizzare, sotto la propria responsabilità, medicinali soggetti a prescrizione. Finora nessun Cantone ha pienamente attuato questa disposizione per medicinali iniettabili di base e naturali, sebbene ampiamente utilizzati nella medicina ortomolecolare.

Questo libro bianco sostiene che la mancanza di accesso dei naturopati alla soluzione fisiologica (NaCl), alla vitamina C e al magnesio iniettabili non dipenda da ostacoli formativi o di sicurezza, ma da un blocco politico e amministrativo. Si fonda su documenti d'archivio del diploma federale che dimostrano il riconoscimento iniziale delle competenze invasive e denuncia la scomparsa di questi riferimenti dai documenti attuali. Propone un modello di protocollo pilota cantonale, regolamentato e reversibile, per superare il blocco garantendo la sicurezza dei pazienti e la tracciabilità degli atti.

1. Introduzione e contesto

1.1 Naturopatia in Svizzera: un quadro federale esistente

La Svizzera dispone di un solido quadro federale di riconoscimento della naturopatia. Il diploma federale di naturopata OrTra MA, introdotto nel 2015, comprende quattro discipline: medicina ayurvedica, omeopatia, medicina tradizionale cinese e medicina naturale tradizionale europea. È riconosciuto su tutto il territorio e costituisce l'unico titolo ufficiale regolamentato dallo Stato per queste professioni.

1.2 Il problema: autorizzazione federale, attuazione cantonale incompleta

L'articolo 49 OMéd abilita i naturopati a dispensare medicinali non soggetti a prescrizione della categoria D; l'articolo 52 apre una possibilità più ampia, ossia l'autorizzazione cantonale per medicinali soggetti a prescrizione. Finora i Cantoni, nel complesso, non hanno sfruttato questa possibilità per i medicinali iniettabili di base, pur essendo essenziali alla pratica ortomolecolare e a basso rischio.

1.3 Obiettivo del documento

Dimostrare che l'accesso dei naturopati NPT DF ai medicinali iniettabili di base (NaCl, vitamina C e magnesio) è giuridicamente fondato, professionalmente giustificato e sicuro sul piano medico; esporre le prove documentali delle competenze invasive inizialmente riconosciute dalla Confederazione; proporre un quadro concreto di attuazione cantonale.

2. Il quadro giuridico federale

2.1 Articolo 49 OMéd: la base del riconoscimento

L'articolo 49 dell'ordinanza sui medicinali (RS 812.212.21) stabilisce che i naturopati con diploma federale possono dispensare autonomamente i medicinali non soggetti a prescrizione della categoria D designati da Swissmedic nelle liste I, II e III. Questo articolo costituisce il riconoscimento federale della professione e il suo ancoraggio nel diritto dei medicinali.

2.2 Articolo 52 OMéd: accesso ai medicinali soggetti a prescrizione

L'articolo 52 OMéd, nella versione consolidata del 1° novembre 2025, stabilisce quanto segue (traduzione delle citazioni riportate nell'originale francese):

Capoverso 1: Chiunque intenda utilizzare medicinali soggetti a prescrizione nell'esercizio della propria professione e sotto la propria responsabilità deve disporre di un'autorizzazione rilasciata dal Cantone nel quale esercita.

Capoverso 2: Oltre alle persone che esercitano una professione medica, possono ottenere tale autorizzazione le persone appartenenti alle seguenti categorie professionali: [...] e le persone di cui all'articolo 49 [...].

Capoverso 3: Il Cantone precisa quali medicinali possono somministrare le persone di cui al capoverso 2.

Capoverso 4: Assicura una vigilanza regolare da parte dell'autorità cantonale o di una persona idonea che eserciti una professione medica.

Analisi giuridica: La Confederazione ha espressamente incluso i naturopati dell'articolo 49 fra i professionisti che possono accedere ai medicinali soggetti a prescrizione, previa autorizzazione cantonale. Il Cantone dispone di un potere discrezionale per definirne la lista, ma tale potere non è illimitato: un rifiuto sistematico e non motivato potrebbe essere considerato arbitrario, tanto più che altre professioni sanitarie, come levatrici, chiropratici e optometristi, beneficiano già di questa possibilità.

2.3 Articolo 118a della Costituzione federale

Approvato nel 2009 dal 67% dei votanti svizzeri, l'articolo 118a impone alla Confederazione e ai Cantoni di considerare le medicine complementari nell'attuazione della politica sanitaria. Un Cantone che rifiutasse di applicare l'articolo 52 ai naturopati, nonostante il quadro federale e il voto popolare favorevole al riconoscimento di queste medicine, disattenderebbe tale imperativo costituzionale.

3. Competenze professionali: gli atti invasivi erano inclusi nel diploma federale

3.1 Profilo professionale OrTra MA: atti invasivi riconosciuti dallo Stato

Il diploma federale di naturopata OrTra MA si basa su un profilo professionale convalidato dalla Confederazione. In diversi percorsi, tale profilo comprende atti cutanei invasivi che richiedono una padronanza rigorosa dell'asepsi, dell'anatomia e della gestione dei rischi emorragici e infettivi.

Medicina tradizionale cinese (MTC)

- Agopuntura: tecnica pulita degli aghi, con inserimento di aghi sottili attraverso la pelle.
- Moxibustione: applicazione di calore mediante combustione di erbe sulla pelle o al di sopra di essa.
- Coppettazione: stimolazione cutanea mediante aspirazione, che può provocare eritemi ed ecchimosi.
- Gua Sha: raschiamento cutaneo.

Medicina naturale tradizionale europea (MTE)

- Coppettazione scarificata: tecnica di salasso mediante incisione cutanea sotto aspirazione, con rottura volontaria dell'integrità della pelle e fuoriuscita di sangue.
- Metodo Baunscheidt: punture multiple della pelle con un martelletto a fior di prugno, che creano microlesioni cutanee.
- Irudoterapia: applicazione di sanguisughe medicinali (*Hirudo medicinalis*), che mordono la pelle, iniettano saliva anticoagulante e succhiano il sangue del paziente; gestione del sanguinamento successivo e della medicazione.
- Autoemoterapia: prelievo venoso del paziente, preparazione del sangue e reiniezione intramuscolare.

Medicina ayurvedica

- Tecniche di derivazione e purificazione con atti sui tessuti corporei.
- Applicazione di sostanze attive su mucose e pelle in contesti terapeutici specifici.

3.2 L'argomento della competenza tecnica: l'iniezione è meno invasiva delle pratiche già insegnate

Se il diploma federale forma già il naturopata a incidere la pelle per la coppettazione scarificata, manipolare sanguisughe che mordono e succhiano sangue, effettuare punture multiple con strumenti meccanici, eseguire prelievi venosi per l'autoemoterapia e inserire aghi attraverso la pelle nell'agopuntura, allora iniettare una soluzione sterile di NaCl, vitamina C o magnesio in un muscolo o in una vena è tecnicamente meno complesso, meno traumatico e meno rischioso degli atti già insegnati e valutati dallo Stato.

La competenza tecnica di base - rispetto dell'asepsi, conoscenza dell'anatomia vascolare e muscolare, gestione del materiale sterile, prevenzione delle infezioni e gestione delle complicazioni minori - è già acquisita, convalidata e certificata dalla Confederazione.

3.3 Formazione complementare: un ponte facile da costruire

Una formazione complementare certificante nelle tecniche d'iniezione IV, IM e SC, convalidata dal medico cantonale o da un istituto riconosciuto, può completare il profilo esistente senza mettere in discussione il diploma federale. È il modello già applicato ad altre professioni sanitarie.

4. Documento d'archivio: l'autoemoterapia figurava nei requisiti dell'esame federale

4.1 Una testimonianza documentata

I documenti d'archivio del diploma federale OrTra MA in medicina naturale tradizionale europea, rilasciato dal 2015, comprendono spiegazioni complementari sui requisiti, che dettagliavano le competenze richieste per l'esame professionale superiore.

In questi documenti, convalidati dall'Organizzazione del mondo del lavoro della medicina alternativa (OdA) e dalla Commissione di garanzia della qualità (CoAQ), figuravano espressamente le seguenti formulazioni (tradotte dalle citazioni originali):

Metodi corporei: per esempio tecniche di disintossicazione come il metodo Baunscheidt, coppettazione o sanguisughe; idroterapia, terapia manuale, massaggi, impacchi cellulari, aromaterapia.

Metodi terapeutici - sostanze sottili: per esempio fitoterapia, terapia ortomolecolare, Schüssler, fiori di Bach, bioenergetica, autoemoterapia.

L'autoemoterapia era quindi elencata come metodo terapeutico a sostanze sottili, al pari della fitoterapia e della terapia ortomolecolare.

4.2 Scomparsa del documento dagli archivi ufficiali

Questo documento ufficiale e convalidato dall'OdA non è più accessibile negli archivi attuali dell'organizzazione. La sua scomparsa è particolarmente preoccupante perché l'autoemoterapia, atto invasivo mediante prelievo venoso e reiniezione, costituiva una prova formale delle competenze parenterali comprese nel diploma federale.

4.3 Che cosa rivela

La rimozione o l'occultamento del documento negli archivi ufficiali suggerisce una revisione retrospettiva delle competenze del diploma federale. Se l'autoemoterapia scompare dai riferimenti pubblici, diventa più facile per le autorità cantonali affermare che i naturopati non sono formati agli atti invasivi e giustificare così il rifiuto di applicare l'articolo 52.

Questa amnesia istituzionale non è un errore di archiviazione: rientra in una strategia di dequalificazione retrospettiva volta a privare i naturopati di un diritto comunque sancito dalla legge.

4.4 Livello di qualificazione: la prova del livello 6

Il supplemento al diploma federale rilasciato dalla SEFRI indica chiaramente:

Quadro nazionale delle qualifiche della formazione professionale: livello 6. Quadro europeo delle qualifiche: livello 6.

La classificazione al livello 6, mentre la formazione di 4'250 ore, gli atti invasivi e le quattro discipline giustificavano il livello 7, costituisce una sottovalutazione strutturale del diploma. La riforma del 1° ottobre 2026, che attribuirà il complemento al titolo 'Professional Master' (livello 7), corregge soltanto un'ingiustizia subita dai professionisti per dieci anni.

5. Argomentazioni sulla sicurezza e sulla salute pubblica

5.1 Profilo dei medicinali interessati

I tre medicinali iniettabili oggetto della proposta presentano un elevato profilo di sicurezza:

NaCl 0,9% (soluzione fisiologica)

Uso: idratazione, diluizione e infusione di base. Rischio: trascurabile. Confronto: utilizzato da infermieri, soccorritori e levatrici; talvolta categoria D secondo il confezionamento.

Vitamina C iniettabile (acido ascorbico)

Uso: integrazione, stanchezza e immunità. Rischio: basso; rischio di calcoli renali a dosi molto elevate sul lungo periodo, gestibile mediante protocollo. Confronto: già utilizzata nelle cliniche private sotto supervisione infermieristica.

Magnesio iniettabile (solfato o cloruro)

Uso: crampi, stress e integrazione. Rischio: basso; rischio di ipotensione a dosi elevate, gestibile mediante protocollo. Confronto: ampio impiego ospedaliero e ambulatoriale.

Queste sostanze non sono medicinali di sintesi con effetti collaterali importanti. Sono micronutrienti e soluzioni fisiologiche di base, con tollerabilità ben consolidata e posologia standardizzata.

5.2 Confronto con altre professioni

L'articolo 52 OMéd autorizza già le levatrici a utilizzare medicinali soggetti a prescrizione nel parto, i chiropratici a determinati atti medicamentosi, gli optometristi a medicinali oftalmici topici diagnostici e i soccorritori a medicinali d'urgenza. Queste professioni hanno in comune la specializzazione nel proprio campo e una formazione mirata. Il naturopata, specialista della medicina ortomolecolare e naturale, è logicamente idoneo a somministrare micronutrienti iniettabili nel proprio ambito di competenza.

5.3 Il rischio dello status quo

L'assenza di un quadro cantonale non significa assenza di pratica. I pazienti si rivolgono già a cliniche private, spesso costose, per infusioni vitaminiche. Questi atti sono effettuati da personale infermieristico, ma senza un quadro naturopatico integrato. Una regolamentazione cantonale consentirebbe invece di disciplinare, standardizzare e rendere più sicura una pratica già esistente informalmente.

6. Proposta: un modello pilota cantonale

6.1 Principi guida

- Reversibilità: il Cantone può interrompere il progetto in caso di problema accertato.
- Limitazione: soltanto tre medicinali, ossia NaCl, vitamina C e magnesio iniettabili.
- Supervisione: vigilanza medica conforme all'articolo 52 capoverso 4 OMéd.
- Tracciabilità: registrazione obbligatoria di ogni atto.
- Formazione: formazione complementare certificante nelle tecniche d'iniezione.

6.2 Protocollo proposto

Fase 1: autorizzazione individuale

Il naturopata NPT DF presenta al medico cantonale una domanda corredata dal diploma federale, da un attestato di formazione complementare nelle tecniche d'iniezione IV, IM e SC rilasciato da un istituto riconosciuto e dalla prova di un'assicurazione di responsabilità civile professionale rafforzata.

Fase 2: lista dei medicinali autorizzati

Il Cantone definisce una lista limitata: soluzione fisiologica NaCl 0,9% per diluizione e infusione di base; vitamina C iniettabile e magnesio iniettabile, con dosi standardizzate secondo protocollo.

Fase 3: protocolli di sicurezza

- Anamnesi obbligatoria prima di ogni atto: precedenti renali per la vitamina C, cardiaci per il magnesio.
- Registro degli atti tenuto dal professionista: data, paziente, prodotto, dose, via, lotto e firma.
- Supervisione medica periodica ai sensi dell'articolo 52 capoverso 4: un medico referente esamina i registri trimestralmente.
- Limitazione delle dosi massime mediante protocollo cantonale.

Fase 4: durata e valutazione

- Protocollo sperimentale di 24-36 mesi.
- Rapporto annuale al medico cantonale: numero di atti, eventuali effetti indesiderati e soddisfazione dei pazienti.
- Valutazione finale di una commissione ad hoc composta da medico cantonale, rappresentante della naturopatia, medico convenzionale e farmacista.

6.3 Vantaggi per il Cantone

- Nessun rischio giuridico: il quadro è previsto dall'OMéd e la vigilanza è garantita.
- Dati concreti: uno studio sul campo relativo a sicurezza ed efficacia.
- Risposta alla domanda della popolazione: le medicine complementari godono di ampio consenso, ai sensi dell'articolo 118a Cost.
- Riduzione dei costi: delega di atti semplici e alleggerimento degli studi medici per integrazioni di base.

7. Raccomandazioni

Ai Cantoni

1. Riconoscere che l'articolo 52 OMéd si applica ai naturopati NPT DF e che il rifiuto sistematico è giuridicamente discutibile.
2. Avviare entro dodici mesi un progetto pilota basato sul modello descritto.
3. Designare un medico referente per la vigilanza regolare prevista dall'articolo 52 capoverso 4, in collaborazione con Fedmedcom.

A Fedmedcom e alle associazioni professionali

4. Strutturare una formazione complementare nelle tecniche d'iniezione riconosciuta dai Cantoni.
5. Predisporre un dossier modello di ricorso per i naturopati confrontati con un rifiuto cantonale non motivato.
6. Chiedere il reinserimento delle competenze di autoemoterapia nei documenti ufficiali del diploma federale ed esigere spiegazioni sulla loro scomparsa dagli archivi.
7. Negoziare con Swissmedic un chiarimento sulla classificazione di questi medicinali iniettabili naturali.

Ai parlamenti cantonali

8. Depositare mozioni che chiedano al Consiglio di Stato di precisare la lista dei medicinali autorizzati per i naturopati ai sensi dell'articolo 52.
9. Inserire all'ordine del giorno il riconoscimento degli atti ortomolecolari nel diritto sanitario cantonale.
10. Interrogare il Consiglio di Stato sulla politica cantonale relativa all'articolo 52 OMéd e sui motivi del rifiuto di applicarlo ai naturopati.

Alla SEFRI e all'OdA

11. Ripristinare l'autoemoterapia nelle competenze ufficiali del diploma federale, qualora rimossa, e spiegarne la scomparsa dagli archivi.
12. Assicurare la tracciabilità delle modifiche ai documenti di riferimento del diploma federale, secondo i principi di buona amministrazione.

8. Conclusione

L'accesso dei naturopati con diploma federale ai medicinali iniettabili di base (NaCl, vitamina C e magnesio) non è un capriccio professionale né una deriva medica. Rientra nel quadro federale esistente degli articoli 49 e 52 OMéd, si fonda su competenze professionali già riconosciute - atti cutanei invasivi del diploma federale, compresi salasso, sanguisughe, punture multiple e autoemoterapia - e risponde a una legittima domanda di salute pubblica.

I documenti d'archivio dimostrano che l'autoemoterapia figurava nei requisiti dell'esame federale. La sua scomparsa dagli archivi ufficiali, unita alla classificazione arbitraria del diploma al livello 6 per dieci anni, rivela una strategia di dequalificazione retrospettiva volta a privare i naturopati di un diritto comunque sancito dalla legge.

L'unico ostacolo rimasto è politico. Può essere superato dalla volontà di un solo Cantone di sperimentare un protocollo pilota. La Svizzera ha dimostrato il valore del federalismo pragmatico: un Cantone pioniere creerà il precedente che, nel tempo, farà scuola.

È tempo di passare dai testi all'azione e di smettere di riscrivere la storia per giustificare l'inazione.

Allegati

A. Riferimenti giuridici

- Costituzione federale della Confederazione Svizzera, articolo 118a, medicine complementari.
- Ordinanza del 21 settembre 2018 sui medicinali (OMéd), RS 812.212.21, articoli 49 e 52.
- Ordinanza del 25 gennaio 2023 che modifica l'OMéd (RU 2023 41), in vigore dal 1° aprile 2023.
- Legge federale del 15 dicembre 2023 sulle professioni sanitarie (LPTh), articolo 9 e seguenti.
[Riferimento riprodotto come indicato nell'originale francese.]

B. Riferimenti professionali e documenti d'archivio

- Ordinanza SEFRI sulla formazione professionale di base di naturopata con diploma federale OrTra MA, profilo professionale.
- Supplemento al diploma federale OrTra MA MTE, livello 6 EQF/QNQ, rilasciato dalla SEFRI.
- 'Spiegazioni complementari sui requisiti MTE', documento OdA/CoAQ convalidato per gli esami professionali superiori, che menziona l'autoemoterapia fra i metodi terapeutici a sostanze sottili.
- Fedmedcom: requisiti cantonali per l'esercizio della medicina complementare.

C. Fonti mediche e istituzionali

- Swissmedic: liste dei medicinali per naturopati, liste I, II e III.
- Sito del servizio di sanità pubblica del Cantone di Berna: condizioni di autorizzazione all'esercizio per naturopati.
- CHUV / Revue Médicale Suisse: articoli sulla medicina ortomolecolare e sulle infusioni vitaminiche.

Documento elaborato a fini informativi e di proposta politica. Non costituisce un parere giuridico individuale. I documenti d'archivio citati sono conservati dai titolari del diploma federale e sono disponibili su richiesta presso gli autori.